

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2165

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TUFFI, ABBATE, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BARUFFI, BIASCI, BORRA, CARLI, CIMMINO, COLONI, CULICCHIA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, D'ONOFRIO, FARAGUTI, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FORTUNATO, FRASSON, GELPI, ANGELO LA RUSSA, LECCISI, LIA, LUSETTI, MASTRANZO, MAZZOLA, NUCCI MAURO, PERANI, RANDAZZO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANTUZ, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SORICE**

Attribuzione della qualifica di ente privato di pubblico interesse alla Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra

*Presentata il 23 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra venne fondata nel 1917 mentre il conflitto mondiale, allora in corso, assumeva proporzioni sempre più rilevanti, determinando perdite di vite umane di entità sempre maggiore, con effetti disastrosi per le migliaia di famiglie che ogni giorno restano prive del loro unico sostegno.

In particolare, erano le giovanissime spose ed i figli dei caduti che subivano le gravissime conseguenze di tali luttuosi eventi, atteso che, all'epoca, il lavoro femminile era per la quasi totalità affe-

rente all'impegno casalingo ed a saltuarie incombenze nel settore agricolo e industriale; comunque con non sempre adeguate garanzie di ordine previdenziale.

Ciò comportava un complesso di difficoltà ed anche di traumatiche esperienze, relativamente alla necessaria sostituzione dello scomparso capo famiglia nell'attività lavorativa retribuita, talché i predetti congiunti divenivano essi stessi vittime della guerra dovendo fronteggiare una nuova precaria condizione, non limitata nel tempo, caratterizzata da un generalizzato stato di bisogno, acuito dalle notevoli carenze esistenti nel campo sociale e

della previdenza; carenze sopperibili, sia pure parzialmente, soltanto mediante iniziative private e volontarie di solidarietà, delle quali la predetta Associazione assunse immediatamente il coordinamento e la direzione, quale ispiratrice autorevole di ogni relativa attività.

La portata di tale rilevante impegno può facilmente comprendersi ove si consideri che al termine di quel conflitto i caduti italiani accertati furono oltre 700 mila ed i soggetti rimasti privi dei mezzi di sussistenza in funzione di tali perdite risultarono di molto superiori ai 3 milioni di individui.

L'Associazione, pertanto, si sviluppò rapidamente e raggiunse quasi subito nell'intero ambito nazionale la completa rappresentatività di tutti i componenti dei nuclei familiari degli anzidetti caduti; rappresentatività che lo Stato riconobbe espressamente, ed in modo esclusivo, con il regio decreto 18 aprile 1923, n. 850.

La situazione operativa del sodalizio in argomento trovò, poi, ulteriore sviluppo a causa delle guerre successive, ed in specie dopo il secondo conflitto mondiale che provocò altri 500 mila tra caduti e dispersi, ed oltre 2 milioni di loro congiunti bisognosi di particolare protezione e tutela.

La rilevanza numerica dei soggetti sopra specificati è tuttora di notevoli proporzioni, come è confermato dal dato dei titolari di trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità che mostra, al 31 dicembre 1991, ben 412.262 partite relative ad altrettanti percipienti.

Successivamente con il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, la stessa Associazione fu eretta in ente morale e con la legge 20 marzo 1975, n. 70, venne inclusa tra gli enti pubblici erogatori di assistenza generica.

L'intervenuto provvedimento legislativo di riforma dell'attività assistenziale (legge 22 luglio 1975 n. 382) ha poi determinato per il sodalizio, nel 1979, la perdita della personalità di diritto pubblico.

Peraltro con l'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641 l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e tutela attri-

buito all'Associazione con il citato decreto ministeriale n. 850 del 1923 è stato decisamente ribadito ed ha assunto più vaste proporzioni con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, che ha espressamente assegnato all'Associazione stessa anche la competenza in materia di rappresentanza, protezione e tutela di altri soggetti (vedove, orfani, genitori e collaterali degli invalidi di guerra deceduti per infermità non interdipendenti con quelle contratte in guerra o per causa di guerra ed, in quanto tali, risarcite con trattamento pensionistico).

Più recentemente con il decreto ministeriale 25 marzo 1992 di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, è stato approvato il nuovo Statuto associativo che identifica quali soci dell'Associazione anche i congiunti dei militari che perdono la vita durante il compimento del dovere ancorché in assenza di uno stato di guerra, in occasione di servizi resi, obbligatoriamente o volontariamente, nell'interesse dello Stato, in difesa delle istituzioni o in missioni umanitarie sotto l'egida dell'ONU.

Va inoltre ricordato che:

l'articolo 3 del regio decreto 6 febbraio 1942 n. 50 conferisce all'Associazione medesima il diritto di essere rappresentata presso la Corte dei Conti e di designare direttamente i legali che assumono l'assistenza in giudizio dei propri rappresentati;

gli articoli 102, 105 e 106 del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevedono la rappresentanza dell'Associazione nel Comitato di liquidazione, nelle Commissioni mediche di primo grado e nella Commissione medica superiore;

la legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche amministrazioni e le aziende private) stabilisce all'articolo 15 il riconoscimento all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in

guerra (ANFCDG) della facoltà di impugnare i provvedimenti di assunzione del personale presso gli enti e le amministrazioni pubbliche non conformi alle disposizioni di legge, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziale, e agli articoli 16 e 18 l'inserimento dei propri rappresentanti nella Sottocommissione centrale e nelle Commissioni provinciali e regionali.

Non vi è pertanto dubbio che, nonostante l'attuale definizione di ente morale con personalità giuridica di diritto privato, contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica, 31 marzo 1979, l'Associazione famiglie dei caduti e dispersi in guerra svolge funzioni investenti la sfera del pubblico interesse, soprattutto per quanto concerne la rappresentanza delle categorie dianzi menzionate, la loro promozione sociale, lo studio dei rispettivi problemi e la ricerca delle più adeguate soluzioni.

È altresì accertato che il medesimo sodalizio collabora attivamente con la Pubblica amministrazione, statale, regionale e locale.

Ma vi è di più: l'articolo 3 del vigente statuto associativo approvato con il citato decreto del ministro della difesa del 25 marzo 1992 attribuisce all'Associazione altre particolari finalità istituzionali, tra le quali spiccano per rilevanza e portata le seguenti:

operare per la cooperazione, la distensione e la difesa della pace;

concorrere alla cura e al decoro dei cimiteri di guerra in patria e all'estero;

promuovere ogni forma di indagine per l'accertamento della sorte toccata ai dispersi;

contribuire alla formazione ed al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani, ed in specie dei giovani;

partecipare alla risoluzione dei problemi sociali del Paese;

sviluppare fraterni rapporti con le Forze armate e con i corpi che tutelano

l'ordine pubblico nel rispetto della Costituzione;

interessarsi e cooperare con gli organi governativi per il rimpatrio da tutti i territori stranieri dei resti mortali dei caduti e dei militari deceduti nei campi di prigionia e di internamento.

Se tutte le sopra esposte condizioni sono ampiamente confermate di funzioni certamente rientranti nella sfera del pubblico interesse non va tuttavia trascurata l'opportunità che tale ruolo riceva dallo Stato un riconoscimento più preciso, atto a garantire sia il pieno espletamento delle funzioni stesse, sia la certezza per le categorie rappresentate dal sodalizio in argomento di operare nell'ambito di un'Associazione regolamentata per legge.

Infatti, se la libera scelta dei soggetti contemplati nell'articolo 6 del menzionato statuto sociale consente loro di aderire e partecipare all'Associazione medesima in base ad una presa di coscienza dei propri diritti e della voluta migliore espressione di integrazione sociale, il riconoscimento del segnalato *status* di pubblico interesse persegue l'obiettivo della massima pubblicità e del più valido reciproco impegno nei confronti degli interlocutori sia nel campo legislativo, che amministrativo.

La considerazione che altre Associazioni operanti nell'ambito della società nazionale possono essere meritevoli di analogo trattamento, non esclude il favorevole accoglimento della presente iniziativa; ciò in quanto con altre leggi potrà procedersi alla loro disciplina, sempre che sussistano le necessarie condizioni. È peraltro certo che ben pochi organismi associativi hanno alle proprie spalle una realtà sociale come quella dell'ANFCDG e che rispetto a quest'ultima esistono comunque notevoli differenze di vario ordine, storico, morale e rappresentativo.

Passando ad esaminare i singoli articoli della proposta di legge si sottolinea che:

all'articolo 1, con l'attribuzione della qualifica di ente privato di pubblico interesse all'ANFCDG, si richiamano gli arti-

coli del codice civile che disciplinano gli enti morali; ciò per porre in risalto la contrapposizione tra il pubblico interesse della sua funzione e la personalità giuridica privatistica. Viene inoltre disciplinata la vigilanza governativa, che è assegnata al Ministero della difesa (il quale provvede ad esercitarla mediante la nomina di un membro nel collegio centrale dei sindaci) e si completa con il controllo della Corte dei conti;

con l'articolo 2 si disciplinano le funzioni dell'ANFCDG, che, per quanto riguarda l'azione di tutela ad essa demandata, sono prevalentemente di promozione sociale, rappresentanza, studio e ricerca,

essendo quelle assistenziali di competenza delle regioni e degli enti locali.

Infine, per l'espletamento dei propri compiti, l'Associazione famiglie dei caduti e dispersi in guerra collabora con le pubbliche amministrazioni e con le forze politiche e sociali anche a mezzo di convenzioni. La rappresentanza si esplica nominando più membri in ogni organismo che tratti questioni inerenti le categorie rappresentate. Tale disciplina è attualmente in vigore e l'articolo 2 intende darne soltanto una strutturazione più organica.

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, si esprime la certezza che la presente proposta di legge venga approvata con sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (ANFCDG) eretta in ente morale con regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, è dichiarata ente privato di pubblico interesse.

2. All'ANFCDG sono applicabili le disposizioni sulle associazioni previste dal libro primo, titolo II, capo II, del codice civile.

3. Il Ministero della difesa esercita la vigilanza sull'ANFCDG mediante la nomina di un componente nel collegio centrale dei sindaci.

4. L'ANFCDG è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

## ART. 2.

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 dello statuto dell'ANFCDG, approvato con decreto del Ministro della difesa 25 marzo 1992, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, la stessa ha compiti di promozione sociale, rappresentanza e tutela delle categorie espressamente indicate nell'articolo 6 dello stesso statuto dell'ente, di studio delle problematiche ad esse relative, nonché di ricerca tecnica e giuridica delle adeguate soluzioni.

2. L'ANFCDG per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e di ogni altra funzione prevista dallo statuto, collabora con gli organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali degli altri enti pubblici, con le forze politiche e sociali, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le altre associazioni di categoria, anche mediante convenzioni.

3. La funzione di rappresentanza di cui al comma 1 si esplica mediante la nomina

di uno o più rappresentanti designati dall'ANFCDG in ogni organismo collegiale, deliberativo o consultivo che affronti problemi concernenti le categorie facenti parte dell'Associazione stessa.

4. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle regionali e locali sono tenute a provvedere, con proprie deliberazioni, a nominare le persone designate dall'ANFCDG quali rappresentanti negli organismi di cui al comma 3.